

STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È costituita la Fondazione denominata **"Fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei"**.

La Fondazione nasce dalla trasformazione del consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION PADOVA", con sede in Comune di Padova (PD), codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Padova: 04559790284, REA: PD - 399534.

2. La Fondazione ha sede legale in Padova, all'indirizzo risultante dal registro tenuto presso la Regione Veneto, ai sensi degli articoli 1 e 7 del .D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361. La modifica dell'indirizzo all'interno del Comune ove è posta la sede della Fondazione è decisa dall'organo amministrativo e non comporta modifica del presente Statuto.

3. La Fondazione potrà istituire o sopprimere uffici amministrativi e di rappresentanza, mediante deliberazione dell'organo amministrativo, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

Articolo 2

Natura e disciplina

1. La Fondazione agisce secondo quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, in ottemperanza alle regole del settore nel quale opera e nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, quale soggetto di diritto privato dotato di personalità giuridica, senza scopo di lucro con piena capacità giuridica, autonomia statutaria, finanziaria e gestionale e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione a totale partecipazione pubblica.

2. La Fondazione è gestita secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza. I proventi del patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

Articolo 3

Scopo

1. La Fondazione, che opera nell'ambito della Regione del Veneto, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo di Padova e Provincia, in via principale attraverso la collaborazione ed il coordinamento con le Organizzazioni di Gestione della Destinazione ("Padova" e "Terme e Colli Euganei" di seguito anche solo "OGD") - costituite a livello territoriale, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regione Veneto del 14 giugno 2013 n. 11/2013 - e degli altri *Stakeholders* operanti nel territorio, per la massima valorizzazione di tale territorio a livello nazionale e internazionale mediante una crescente integrazione della gestione delle destinazioni turistiche site in esso.

2. A tal fine, la Fondazione si propone di collaborare con le OGD per individuare, a partire dai piani strategici da esse approvati,

tutte le possibili attività da coordinare, quali ad esempio la gestione degli uffici IAT e dei due distinti siti di destinazione, con lo scopo di ottimizzare le risorse e creare le migliori economie di scala funzionali ad una gestione unitaria delle azioni, allo sviluppo di prodotti turistici, alla promozione ed al *marketing* turistico, configurando la Fondazione quale specifico "Hub tecnologico" ad elevata professionalità al servizio delle OGD e dell'intero territorio provinciale.

3. Tra le attività che la fondazione potrà intraprendere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti:

- a) favorire la conoscenza e lo studio delle vocazioni e delle potenzialità turistiche nell'ambito del territorio padovano, con tutte le modalità (ricerche di mercato, statistiche, ecc.) utili allo scopo di orientare l'offerta di prodotti turistici e le politiche di marketing;
- b) favorire la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati al fine di ottimizzare l'uso delle risorse secondo una logica di integrazione e di specializzazione dell'offerta turistica delle specifiche destinazioni;
- c) promuovere l'immagine complessiva dell'area territoriale di riferimento, anche in collaborazione con le OGD, considerando le linee strategiche definite dai rispettivi piani turistici, valorizzando l'integrazione delle destinazioni nelle specifiche progettualità dei singoli territori;
- d) promuovere e valorizzare le risorse turistiche, anche in collaborazione con le OGD, attraverso tutte le modalità dirette ed indirette (quali per es. il sostegno a produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità o l'integrazione tra gli operatori della filiera) utili allo scopo di incrementare le presenze turistiche e la loro permanenza nel territorio;
- e) svolgere attività commerciali esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali (ad esempio svolgendo attività quali l'erogazione di servizi di prenotazione, vendita e prevendita, anche online, di biglietti per eventi culturali, ricreativi, sportivi e di intrattenimento);
- f) supportare il coordinamento o, anche direttamente, gestire gli Uffici di informazione e accoglienza turistica;
- g) diffondere la cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità turistica e valorizzare lo sviluppo di un turismo sostenibile;
- h) promuovere le attività di formazione per le professionalità del turismo in sinergia con gli ITS - Istituti Tecnologici Superiori - e le Università;
- i) svolgere ogni altra attività che sia ritenuta idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il

finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri:

- l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine;
- la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o in altra forma prevista dalla legge, di immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, ivi compresa la dismissione al termine della vita utile o al venir meno dell'utilità per gli scopi della Fondazione;

- la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualunque titolo;

c) stipulare convenzioni ai sensi della normativa vigente, anche per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, seminari, curando la pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori del settore;

f) fruire di contributi dell'Unione europea, statali, regionali, provinciali e comunali, ovvero di ogni altro ente e istituzione nazionale e internazionale, senza limitazioni quanto ai soggetti finanziatori, nonché di tutte le agevolazioni previste dalla legge;

g) fruire di contributi e donazioni da parte di persone fisiche e giuridiche;

h) svolgere tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, mobiliari, immobiliari, tecnico - scientifiche, editoriali (anche online) e promozionali che si rendessero necessarie o utili al perseguimento delle finalità e comunque ogni altra attività che sia ritenuta idonea o di supporto al perseguimento delle finalità.

Articolo 5

Organizzazioni di Gestione della Destinazione ("O.G.D.")

1. Per le attività collegate alla governance del territorio, all'organizzazione, gestione e aggiornamento delle informazioni sull'offerta turistica locale, alla qualificazione dei servizi e dei prodotti turistici della destinazione, alla creazione e allo sviluppo di sinergie e forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione, la Regione del Veneto riconosce esclusiva competenza alle Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica (per il territorio padovano "OGD Padova", riconosciuta con Delibera della

Giunta Regionale n. 501 del 19/04/2016 e "OGD Terme e Colli Euganei" riconosciuta con Delibera di Giunta Regionale n. 1472 del 21/09/2016).

2. La Fondazione, nel riconoscere le competenze conferite alle OGD dalla legge quadro sul turismo (L.R. 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto"), intende collaborare con le stesse OGD configurandosi quale Hub tecnologico al loro servizio, per il territorio padovano, e svolgendo incarichi di supporto che potranno essere di volta in volta conferiti.

3. La Fondazione concorderà degli incontri con le OGD del territorio con l'obiettivo di coordinare ed integrare le azioni, in linea con gli scopi statutari, di promozione e valorizzazione del territorio.

Articolo 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

2. Il Fondo di dotazione, nella parte indispensabile per l'esistenza dell'ente, quale requisito richiesto dall'art. 16 c.c. e dalle relative delibere della Giunta della Regione del Veneto, pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), è patrimonio indisponibile e deve risultare, quale fondo liquido costituito da un deposito monetario vincolato, per le finalità previste dalla legge.

3. Il Fondo di gestione, è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

4. Il patrimonio intero della Fondazione è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e deve essere gestito in modo da garantire lo svolgimento delle attività istituzionali e da preservare il valore nel tempo.

4

Articolo 7

Fondo di dotazione e Fondo di gestione

1. Il Fondo di dotazione, è composto:

a) inizialmente dal patrimonio del trasformato Consorzio DMO, appartenente al fondatore "Camera di Commercio di Padova", oltre ad eventuali integrazioni in denaro da parte dello stesso in sede di costituzione. Ai sensi di quanto stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1625 del 19 dicembre 2022, parte del fondo di dotazione è composto da un deposito monetario indisponibile di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). Tale fondo potrà essere incrementato dall'apporto di altri fondatori entranti così come disciplinato dall'art. 9;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati in conformità alle norme del presente Statuto e alle altre norme vigenti per le fondazioni, nonché quelli alla stessa pervenuti a titolo di liberalità, anche mortis causa, e che siano destinati al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;

c) da erogazioni, donazioni, lasciti, eredità ed elargizioni di enti o di privati finalizzate all'incremento del patrimonio e da

eventuali contributi dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti pubblici, territoriali e no;

d) da accantonamenti e rendite non utilizzate che l'organo amministrativo, deliberi, di destinare al patrimonio per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il fondo di gestione della Fondazione è composto:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività;

b) dalle contribuzioni, come disciplinate dal presente Statuto o in qualsiasi forma concesse, dai soggetti fondatori, partecipanti e sostenitori;

c) da donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

d) da eventuali altri contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

e) da eventuali apporti da parte di soggetti privati, nel rispetto delle finalità di interesse generale perseguite dalla Fondazione;

f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Partecipanti alla Fondazione

1. Possono partecipare alla Fondazione esclusivamente persone giuridiche pubbliche. I partecipanti si distinguono in soggetti fondatori, soggetti di partecipazione e soggetti sostenitori.

Articolo 9

Soggetti fondatori

1. È soggetto fondatore la "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova", con sede in Comune di Padova (PD), Piazza Insurrezione n. 1/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 00654100288, REA: PD-436777, per le finalità previste dall'art. 2, comma 2, lett. d-bis, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 di "valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti" nel suo ruolo istituzionale di cura dell'interesse generale per il sistema delle imprese del territorio.

2. Possono essere soggetti fondatori, anche successivamente alla costituzione della fondazione, i Comuni del territorio di Padova e provincia che registrino almeno 300.000 (trecentomila) presenze turistiche all'anno secondo l'ultimo dato disponibile. La quota di partecipazione al fondo di dotazione da parte dei soggetti fondatori entranti, è pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ciascuno.

3. La quota di partecipazione annuale dei soggetti fondatori al fondo di gestione è fissata, per ciascuno dei primi cinque anni ed al netto di eventuali ulteriori contribuzioni di supporto per lo sviluppo di attività istituzionali specifiche, nella misura di:

- "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova" - Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero)
- Comuni che hanno registrato presenze turistiche nel 2024 oltre la soglia di 1.000.000 (unmilione) e che abbiano almeno 150.000 (centocinquantamila) abitanti - Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero)
- Comuni che hanno registrato presenze turistiche nel 2024 oltre la soglia di 1.000.000 (unmilione) - Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)
- Comuni che hanno registrato presenze turistiche nel 2024 sotto la soglia di 1.000.000 (un milione) - Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

4. Al termine del primo ciclo quinquennale, i soggetti fondatori potranno confermare o modificare il criterio di quantificazione/impegno annuale al fondo di gestione.

5. Dal momento in cui si costituirà la pluralità dei soggetti fondatori, le decisioni di loro competenza, su proposta di ciascuno, verranno assunte con metodo assembleare, ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente statuto, con garanzia del diritto di intervento da parte di tutti, e con approvazione in base alla maggioranza calcolata sulle quote di contribuzione annua effettiva al fondo di gestione.

Articolo 10

Soggetti di partecipazione

1. Sono soggetti di partecipazione i Comuni o le unioni dei comuni di Padova e provincia che abbiano registrato presenze turistiche oltre la soglia di 5.000 (cinquemila) secondo l'ultimo dato disponibile e abbiano chiesto l'adesione alla Fondazione impegnandosi a concorrere al fondo di gestione per almeno cinque anni.

2. Non possono essere soggetti di partecipazione i soggetti fondatori.

3. I soggetti di partecipazione concorrono annualmente, per il primo quinquennio al fondo di gestione, al netto di eventuali ulteriori contribuzioni di supporto per lo sviluppo di attività istituzionali specifiche, con quote determinate a scaglioni sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2024, che possono variare tra Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ed Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) sulla base delle presenze turistiche, come da documento allegato al presente Statuto, sotto la lettera "A", e che ne forma parte integrante e sostanziale. Successivamente le quote verranno determinate dall'organo amministrativo sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno individuato dall'organo medesimo.

4. L'adesione di nuovi soggetti di partecipazione viene deliberata dall'organo amministrativo, a seguito di richiesta presentata dall'aspirante al Presidente della Fondazione.

5. Decorso il termine di cinque anni sopra indicato, il soggetto di partecipazione ha la facoltà di interrompere il proprio rapporto con la fondazione, con l'onere di comunicazione all'Organo

amministrativo della fondazione entro sei mesi dalla conclusione dell'ultimo anno solare del quinquennio.

Articolo 11

Soggetti sostenitori

1. Sono soggetti sostenitori i Comuni o le unioni dei comuni della provincia di Padova che non abbiano superato le 5.000 (cinquemila) presenze nell'ultimo dato disponibile o altri soggetti pubblici che abbiano chiesto l'adesione alla Fondazione, impegnandosi a concorrere al fondo di gestione per almeno cinque anni.
2. I soggetti sostenitori concorrono annualmente, per il primo quinquennio di vita della Fondazione, al fondo di gestione, al netto di eventuali ulteriori contribuzioni di supporto per lo sviluppo di attività istituzionali specifiche, con quote fisse annuali di Euro 500,00 (cinquecento); successivamente le quote potranno essere rideterminate dall'organo amministrativo.
3. L'adesione di nuovi soggetti sostenitori viene deliberata dall'organo amministrativo, a seguito di richiesta presentata dall'aspirante al Presidente della Fondazione.
4. Decorso il termine di cinque anni sopra indicato, il soggetto di partecipazione ha la facoltà di interrompere il proprio rapporto con la fondazione, con l'onere di comunicazione all'Organo amministrativo della fondazione entro sei mesi dalla conclusione dell'ultimo anno solare del quinquennio.

Articolo 12

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - l'Assemblea Generale;
 - l'Assemblea dei Fondatori;
 - l'Organo Amministrativo;
 - il Presidente;
 - il Comitato di indirizzo strategico;
 - il Revisore dei conti.

Articolo 13

Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale è costituita da tutti i soggetti: fondatori, di partecipazione e sostenitori.
2. L'Assemblea generale è presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente dell'Organo amministrativo.
3. Alle riunioni dell'Assemblea generale partecipano, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo amministrativo, il Revisore dei conti e il Direttore, se nominato.
4. L'Assemblea generale esercita le seguenti funzioni:
 - a) approva, su proposta dell'Organo amministrativo, precedentemente all'approvazione del bilancio preventivo, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 e il Piano strategico integrato pluriennale della Fondazione;
 - b) approva, su proposta dell'Organo amministrativo, nei termini indicati dal successivo art. 30, il bilancio preventivo;

c) approva, su proposta dell'Organo amministrativo, nei termini indicati dal successivo art. 30, il bilancio consuntivo e la relazione annuale;

d) nomina il componente indipendente dell'Organo amministrativo su designazione se espressa dell'Università degli studi di Padova presentata all'assemblea dalla "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova";

e) nomina i componenti del Comitato di indirizzo strategico, tranne i componenti di diritto, di nomina diretta e di nomina dell'Assemblea dei Fondatori. Le designazioni saranno presentate all'Assemblea generale, come disciplinato dall'art. 23 del presente statuto, dal Presidente il quale, almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del mandato dei componenti in carica, per quanto riguarda i componenti da nominare in rappresentanza dei soggetti partecipanti e sostenitori, convoca in riunione i legali rappresentanti, o loro delegati, dei soggetti partecipanti e sostenitori al fine di raccogliere le designazioni dei rispettivi gruppi; in mancanza di una designazione unitaria, nelle predette riunioni, si procede a una votazione e risulterà designato colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti dei soggetti votanti. In caso di parità fra più candidati, risulterà eletto il più giovane d'età. Delle predette riunioni verrà redatto apposito verbale a firma dello stesso Presidente e del segretario di volta in volta nominato dai votanti;

f) nomina il Revisore dei conti e ne definisce il compenso;

g) approva, su proposta dell'Organo amministrativo, sentito il Comitato di indirizzo strategico, l'eventuale regolamento che disciplina le modalità di gestione del coordinamento con le varie OGD e con gli altri soggetti ad esse riconducibili.

L'Assemblea ha potestà regolamentare per disciplinare il proprio funzionamento e la propria attività deliberativa tenendo conto delle tecnologie disponibili e, comunque, della necessità di garantire non solo l'espressione del voto ma anche la manifestazione dialettica delle opinioni.

Articolo 14

Assemblea Generale - Convocazione e quorum

1. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente nei casi previsti dallo Statuto o di propria iniziativa, oppure su richiesta dei partecipanti (fondatori, partecipanti e sostenitori) che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) delle quote di contribuzione al fondo gestione, oppure su richiesta di 3 (tre) membri dell'Organo Amministrativo o del Revisore dei conti.

2. Le riunioni dell'Assemblea generale possono essere svolte mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, anche in via telematica, con modalità

che ne attesti la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di mancata convocazione l'assemblea si considera validamente costituita con la presenza di tutti i soggetti, con la maggioranza dei membri dell'Organo amministrativo e con la presenza del revisore dei conti.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento nonché l'ora della stessa. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa.

5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di soggetti (fondatori, partecipanti e aderenti) che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) della contribuzione annua al fondo di gestione. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di soggetti (fondatori, partecipanti e aderenti) che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) della contribuzione annua al fondo di gestione.

6. Le deliberazioni sono approvate col voto favorevole dei soggetti (fondatori, partecipanti e aderenti) che rappresentino la maggioranza delle quote di contribuzione al fondo di gestione dei soggetti presenti in Assemblea.

7. Ai fini dei quorum, non incide la qualificazione in gruppi dei soggetti (fondatori, partecipanti e aderenti) per cui non è ostativa l'assenza di rappresentanza di uno o più di tali gruppi, in assemblea, se la convocazione risulta regolare.

8. Le deliberazioni, risultanti dal relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, sono raccolte in apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 15

Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori è costituita da tutti i soggetti Fondatori, ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

2. L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo, senza diritto di voto, ed alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo amministrativo, il Revisore dei conti e il Direttore, se nominato.

3. L'Assemblea dei Fondatori esercita le seguenti funzioni:

a) approva le modifiche allo Statuto (comprese eventuali fusioni, trasformazioni ai sensi dell'art. 42-bis c.c.) da sottoporre all'approvazione della Regione Veneto, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;

b) propone alla Regione Veneto di accertare l'esistenza di una delle cause di estinzione dell'Ente previste dall'ordinamento giuridico;

c) approva il criterio di quantificazione/impegno annuale al fondo di gestione per ogni ciclo quinquennale;

- d) nomina due componenti dell'Organo amministrativo su designazione dei soggetti fondatori esclusa la "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova" nel caso in cui ci sia la pluralità dei soggetti fondatori;
- e) nomina il componente del Comitato di indirizzo strategico che assumerà il ruolo di Coordinatore su designazione del soggetto fondatore meno rappresentato in seno all'Organo amministrativo;
- f) nomina il Presidente, tra i componenti dell'Organo Amministrativo;
- g) determina gli eventuali compensi dell'Organo amministrativo nel rispetto della normativa vigente in materia;
- h) approva le linee di indirizzo per le interlocuzioni del Presidente al fine di raccogliere le designazioni per la nomina, da parte dell'Assemblea Generale, del componente del Comitato di indirizzo strategico in rappresentanza dei Marchi d'Area/Parco Regionale dei Colli Euganei/Altri soggetti rappresentativi del tessuto imprenditoriale turistico del territorio.

Articolo 16

Assemblea dei Fondatori - Convocazione e quorum

1. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente nei casi previsti dallo Statuto o di propria iniziativa, oppure su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) delle quote di contribuzione al fondo gestione per l'anno in corso, oppure su richiesta di 3 (tre) membri dell'Organo amministrativo o del Revisore dei conti.
2. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, anche in via telematica, con modalità che ne attestino la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di mancata convocazione l'assemblea si considera validamente costituita con la presenza di tutti i soggetti, con la maggioranza dei membri dell'Organo amministrativo e con la presenza del revisore dei conti.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento nonché l'ora della stessa. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa.
5. L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di soggetti che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) della contribuzione al fondo di gestione per l'anno in corso. In seconda convocazione l'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza di un numero di soggetti che rappresentino almeno

il 50% (cinquanta per cento) della contribuzione al fondo di gestione per l'anno in corso.

6. Le deliberazioni sono approvate col voto favorevole dei soggetti che rappresentino la maggioranza delle quote di contribuzione al fondo di gestione per l'anno in corso dei soggetti presenti in Assemblea.

7. In relazione all'argomento relativo alla nomina dei componenti dell'Organo amministrativo e del componente del Comitato per l'indirizzo strategico, ai sensi dell'art. 15 comma 3 lett. d) ed e), l'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di soggetti che rappresentino la totalità (100%) della contribuzione dei fondatori al fondo di gestione per l'anno in corso ed in seconda convocazione il 75% (settantacinque per cento) della contribuzione dei fondatori al fondo di gestione per l'anno in corso. Le deliberazioni sono approvate col voto favorevole dei soggetti che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) del totale contribuzione dei fondatori al fondo di gestione per l'anno in corso presente. A tale deliberazione, in caso di pluralità di soggetti fondatori, non può partecipare il fondatore "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova" per cui, la propria quota di contribuzione al fondo di gestione per l'anno in corso non concorre ai fini del calcolo dei prescritti quorum. La delibera di nomina è unica rispetto alla coppia di designazioni per l'organo amministrativo e la designazione per il Componente il Comitato di indirizzo strategico.

8. Le deliberazioni, risultanti dal relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, sono raccolte in apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 17

Organo Amministrativo

1. La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico o da un Organo Amministrativo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri tra cui il Presidente ed un Vice Presidente.

2. I componenti dell'organo amministrativo dovranno essere individuati valutando il requisito della conoscenza nel settore turistico e la rappresentanza territoriale.

3. Nel caso in cui l'organo amministrativo sia composto da un Amministratore Unico, esso sarà nominato dalla "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova". Nel caso in cui venga nominato un Organo amministrativo a tre componenti, due componenti sono nominati dal fondatore "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova" ed un componente nominato dall'Assemblea Generale, quale consigliere indipendente, se espresso, designato dall'Università di Padova. Nel caso in cui venga nominato un Organo amministrativo a quattro componenti, due componenti sono nominati dal fondatore "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova", un

componente è nominato dall'assemblea dei soggetti fondatori, secondo la procedura disciplinata dagli artt. 15 e 16 e salvo quanto previsto dall'art. 33 comma 6 del presente statuto, un componente nominato dall'Assemblea Generale, quale consigliere indipendente, se espresso, designato dall'Università di Padova.

Nel caso in cui venga nominato un Organo amministrativo a cinque componenti, due componenti sono nominati dal fondatore "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova", due componenti sono nominati dall'assemblea dei soggetti fondatori, secondo la procedura disciplinata dagli artt. 15 e 16 e salvo quanto previsto dall'art. 33 comma 6 del presente statuto, un componente nominato dall'Assemblea Generale, quale consigliere indipendente, se espresso, designato dall'Università di Padova.

La composizione dell'Organo amministrativo tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso di cui alla legge 12 luglio 2011, n.120.

4. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, questi deve essere sostituito da un nuovo consigliere nominato con le stesse modalità con le quali era stato nominato il consigliere dimissionario o decaduto. Il consigliere subentrato resta in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

5. L'organo amministrativo potrà delegare ai suoi componenti specifici poteri e funzioni.

6. L'organo amministrativo, con il supporto del Comitato di indirizzo strategico, così come disciplinato dagli artt. 23 e 24 del presente statuto, è preposto all'attività di gestione e di amministrazione della Fondazione, nomina il Direttore, approva il regolamento interno e le sue modifiche, definisce gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento, approva la proposta di bilancio preventivo in coerenza con le linee generali dell'attività della Fondazione e tenendo conto degli obiettivi e programmi deliberati dall'Assemblea come previsto dal precedente art. 13, delle deliberazioni adottate dal Comitato di indirizzo strategico, di cui fa parte, e redige la proposta di bilancio dell'esercizio ai sensi dell'art. 30 del presente statuto. Approva il regolamento dei contratti, il regolamento del personale e gli altri regolamenti che ritenga necessari per il funzionamento della Fondazione. Ha competenza generale e residuale per tutti gli atti che non siano demandati dalla legge o dal presente Statuto agli altri organi della Fondazione o non espressamente delegati dall'Organo Amministrativo al Direttore.

7. L'Organo amministrativo, con il supporto del Comitato di indirizzo strategico, così come disciplinato dagli artt. 23 e 24 del presente statuto, promuove la conclusione di accordi/convenzioni con i soggetti pubblici interessati ad attivare collaborazioni per le finalità comuni con la Fondazione.

8. L'Organo amministrativo dura in carica tre anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo

esercizio a partire da quello in corso alla sua nomina.

9. La carica di Consigliere, in aderenza alla normativa vigente, prevede, in ogni caso, il rimborso delle spese che i consiglieri dovessero sopportare per lo svolgimento dei compiti e l'espletamento di incarichi affidati dalla Fondazione.

Articolo 18

Organo amministrativo - Condizioni di eleggibilità e requisiti di professionalità

1. Possono far parte dell'Organo amministrativo coloro che:

a) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 o s.m.i.;

b) non siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, e salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo IX del libro V del codice civile e nel regio decreto 16.3.1942, n. 267, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; né alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) non abbiano subito applicazione su richiesta di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;

d) siano in possesso di comprovati requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento della Fondazione ovvero nelle attività di impresa privata o pubblica, maturati attraverso incarichi di amministrazione o di controllo o dirigenziali presso enti pubblici o privati.

2. Non possono far parte dell'Organo amministrativo:

a) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi;

b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei componenti dell'Organo amministrativo uscente.

Articolo 19

Organo amministrativo - Incompatibilità

1. La carica di componente dell'Organo amministrativo è incompatibile con:

a) la carica di Direttore, di Revisore dei conti e di dipendente della Fondazione;

b) lo stato di coniugio, di convivenza, di parentela o di affine, fino al terzo grado incluso, del Direttore o di un componente dell'Organo amministrativo o del Revisore dei conti.

Articolo 20

Organo amministrativo - Decadenza e sospensione dalla carica

1. L'Assemblea dei Fondatori dichiara decaduti i consiglieri che:

- a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 18;
- b) incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi o dalla loro contestazione;
- c) non siano intervenuti alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- d) abbiano ommesso di comunicare al Consiglio l'esistenza di una causa di incompatibilità o di sospensione.

2. L'Assemblea dei Fondatori dichiara sospesi dalla carica i consiglieri quando:

- a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dal D. Lgo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
- b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale. In tali casi, la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Articolo 21

Organo amministrativo - Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni dell'Organo amministrativo sono convocate e presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal VicePresidente nominato ai sensi dell'art. 22. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso di composizione dell'organo amministrativo a 4 (quattro) componenti, le deliberazioni sono assunte, in caso di parità, con il voto di prevalenza espresso dal Presidente.

2. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo amministrativo si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, sono inviati, con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione ai singoli componenti del Consiglio e al Revisore dei conti.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare 24 (ventiquattro) ore prima della riunione a mezzo di qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione. È valida la seduta del Consiglio totalitaria, in assenza di formalità di convocazione, con la presenza di tutti i consiglieri e del Revisore, salvo il diritto di ciascuno di opporsi alla discussione di specifici argomenti.

5. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti la proposta deliberativa si considera approvata se si è espresso a favore chi presiede la seduta. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su un apposito libro da tenersi con le

modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 22

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente dell'assemblea generale e dei fondatori, senza diritto di voto, oltre che dell'Organo amministrativo. È nominato dall'assemblea dei soggetti fondatori tra i componenti nominati nell'Organo amministrativo. Resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio.
2. Il Presidente è legale rappresentante della Fondazione.
3. Il Presidente rappresenta la Fondazione in giudizio, previa delibera autorizzativa dell'Organo amministrativo ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale e in qualsiasi grado di giudizio, nominando avvocati, procuratori, arbitri, consulenti tecnici e periti.
4. Il Presidente convoca e presiede le riunioni delle assemblee, senza diritto di voto, e dell'Organo amministrativo, stabilendo i relativi ordini del giorno e dirigendone i lavori.
5. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
6. Il Presidente svolge l'attività di raccolta delle designazioni da presentare ai vari organi per le nomine, ove previsto, ai sensi degli artt. 13, 15 e 23 del presente statuto.
7. Il Presidente, propone all'Organo amministrativo, la nomina del Vice Presidente, che lo sostituirà in caso di impedimento e/o assenza.

15

Articolo 23

Comitato di indirizzo strategico

1. Il Comitato di indirizzo strategico ha il principale ruolo di impulso all'attività dell'Organo amministrativo ed ha funzioni di espressione di pareri, obbligatori ma non vincolanti, ed indirizzi sulla conduzione delle attività stesse, oltre che di sintesi delle istanze del territorio, da esprimere attraverso proposte di linee strategiche su cui l'Organo amministrativo potrà elaborare il Piano strategico integrato pluriennale della Fondazione, traducendolo in obiettivi e programmi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.
2. Il Comitato, in qualsiasi momento, anche su impulso del Presidente dell'Organo amministrativo, può esprimere pareri non vincolanti su specifiche attività e può riportare segnalazioni valutate significative raccolte dal territorio. Nello specifico, il Comitato può esprimere pareri non vincolanti:
 - a) sulle proposte dell'Organo amministrativo in merito agli accordi/convenzioni con i soggetti pubblici interessati ad attivare collaborazioni per la realizzazione degli scopi della Fondazione;
 - b) sulle proposte di regolamento che disciplina le modalità di gestione del coordinamento con le varie OGD e con gli altri soggetti

ad esse riconducibili.

3. Il Comitato, altresì, può chiedere informazioni e specifiche rendicontazioni sulle attività svolte e/o in corso direttamente al Presidente dell'Organo amministrativo.

4. Il Comitato di indirizzo strategico rimane in carica sino alla scadenza dell'Organo amministrativo.

5. Il Comitato è composto da un numero variabile di componenti per un massimo di 15 (quindici) così ripartito:

- n. 5 (cinque) componenti di diritto quali consiglieri dell'Organo amministrativo

- n. 4 (quattro) componenti nominati dalla "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova" secondo un criterio di designazione che rispetti la seguente rappresentanza: n. 1 (uno) del settore economico primario, n. 1 (uno) del settore economico secondario, n. 1 (uno) del settore economico terziario e n. 1 (uno) del settore economico terziario avanzato

- n. 2 (due) componenti designati dalle OGD Padova e Terme e Colli Euganei

- n. 1 (uno) componente nominato dall'Assemblea dei Fondatori che assumerà il ruolo di Coordinatore del Comitato di indirizzo strategico

- n. 1 (uno) componente designato in rappresentanza dei Marchi d'Area/Parco Regionale dei Colli Euganei/Altri soggetti rappresentativi del tessuto imprenditoriale turistico del territorio

- n. 1 (uno) componente designato dai soggetti partecipanti

- n. 1 (uno) componente designato dai soggetti sostenitori.

6. Aldilà dei componenti di diritto, di nomina diretta e di nomina dell'Assemblea dei Fondatori, le attività di raccolta delle designazioni, dai vari soggetti di riferimento, e di presentazione in assemblea generale per la nomina saranno in capo al Presidente della Fondazione con il supporto del Coordinatore del Comitato di indirizzo strategico.

7. Il ruolo del Coordinatore è di coordinamento delle attività del Comitato di indirizzo strategico: convoca, presiede e gestisce le riunioni del comitato stabilendo i relativi ordini del giorno e dirigendo i lavori.

8. Su proposta del Coordinatore, il Comitato può nominare un Vice Coordinatore, tra i componenti del Comitato, che sostituirà il Coordinatore in caso di assenza.

Articolo 24

Comitato di indirizzo strategico - Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni del Comitato di indirizzo strategico sono convocate e presiedute dal Coordinatore e, in caso di sua assenza, dal Vice Coordinatore nominato ai sensi dell'art. 23. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti, oltre al Direttore, se nominato, senza diritto di voto, e delibera a maggioranza dei presenti.

2. Il Direttore, se nominato, in caso di impedimento può delegare la partecipazione ad altro responsabile dipendente della

Fondazione.

3. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato di indirizzo strategico si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, sono inviati, con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione ai singoli componenti del Comitato di indirizzo strategico e al Direttore, se nominato.

5. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare 24 (ventiquattro) ore prima della riunione a mezzo di qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione; è valida la seduta del Comitato di indirizzo strategico totalitaria, in assenza di formalità di convocazione, con la presenza di tutti i componenti e il Direttore, se nominato.

6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti la proposta deliberativa si considera approvata se si è espresso a favore chi presiede la seduta. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Direttore, se nominato, o dal suo delegato o da un componente verbalizzante della riunione nominato dallo stesso Coordinatore.

7. Il verbale, una volta formalizzato, verrà trasmesso quanto prima al Presidente dell'Organo amministrativo.

17

Articolo 25

Direttore

1. Il Direttore coordina e sovrintende l'attività della Fondazione sul piano amministrativo, organizzativo-gestionale, finanziario e contabile.

2. Il Direttore è assunto tramite selezione pubblica, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, che stabilisce il contenuto del contratto e la retribuzione, nel rispetto della normativa vigente; il Direttore adempie, in particolare, ai seguenti compiti:

a) predispone bozza dei progetti di bilancio previsionale e consuntivo, che saranno poi definitivamente adottati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea Generale, valutandone, anche in ottica pluriennale, la sostenibilità economica e finanziaria;

b) propone eventuali variazioni di bilancio, ove necessarie, garantendo altresì l'equilibrio economico-patrimoniale della Fondazione;

c) adempie a tutti gli obblighi contabili, amministrativi, tributari e lavoristici, salve le responsabilità attribuite per legge ad altri soggetti;

d) organizza e sovrintende al controllo di gestione e all'organizzazione del personale;

e) sottoscrive i contratti, gli impegni e gli atti di contabilità;
f) compie, nei limiti del bilancio preventivo approvato e, a seguito di apposita delega da parte dei competenti organi dell'Ente, tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria rientranti nelle finalità della Fondazione.

3. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e, in generale, dell'Organo Amministrativo, dell'Assemblea dei Fondatori, dell'Assemblea generale e del Comitato di Indirizzo Strategico.

Articolo 26

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea Generale ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori legali dei conti.

2. Il Revisore dei conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio a partire da quello in corso alla sua nomina e può essere riconfermato. In caso di dimissioni o decadenza, il Revisore cessato viene sostituito da altro Revisore, nominato dall'Assemblea Generale, che permane in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

3. Il Revisore dei conti è l'organo di controllo della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e bilancio consuntivo, esprimendo il proprio parere, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore deve, inoltre, controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato.

4. Il Revisore dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale, dei Fondatori e dell'Organo amministrativo, e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

5. I verbali delle attività del Revisore sono riportati su apposito libro.

Articolo 27

Revisore dei conti - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Non possono essere nominati Revisore dei conti:

- a) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti dell'Organo amministrativo;
- b) i dipendenti della fondazione;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti dell'Organo amministrativo.

2. L'Assemblea dichiara decaduto il Revisore che si trovi in una delle predette condizioni di ineleggibilità o incompatibilità o che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive dell'Assemblea o a tre riunioni consecutive dell'Organo amministrativo. Il Revisore dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può essere nominato per

almeno cinque anni dalla data di decadenza.

Articolo 28

Proroga degli organi

1. Gli organi della Fondazione cessati dalla carica esercitano le rispettive funzioni fino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi, limitatamente all'ordinaria amministrazione e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Articolo 29

Conflitto di interesse

1. I titolari degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Fondazione deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e al Revisore dei conti, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

2. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

Articolo 30

Bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. L'Organo amministrativo, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, una proposta di bilancio dell'esercizio precedente e una relazione che illustra l'andamento della gestione, sia nel suo complesso - con riguardo alla politica degli accantonamenti e degli investimenti e al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio - sia nei vari settori in cui la Fondazione ha operato. Entro il medesimo termine, il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Revisore dei conti.

2. Entro il 15 (quindici) aprile di ogni anno, il bilancio deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del Revisore dei conti, all'Assemblea generale e depositato, contestualmente, presso la sede legale della Fondazione.

3. L'Assemblea generale approva il bilancio di esercizio entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno (salvo maggior termine in aderenza alle disposizioni del c.c. per le società in quanto compatibili).

4. Il bilancio preventivo dovrà essere elaborato e presentato dall'Organo amministrativo all'Assemblea Generale preferibilmente entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 31

Estinzione e destinazione del patrimonio residuo

1. Spetta all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, accertare l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile e dichiarare l'estinzione della Fondazione.

2. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, è devoluto secondo le norme di legge.

Articolo 32

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, le norme del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, nonché la normativa di settore, anche regolamentare, dettata dalla Regione Veneto e dallo Stato.

Articolo 33

Norma transitoria e di specificazione

1. Al momento della costituzione della Fondazione, la "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova" nomina direttamente l'Amministratore Unico o i componenti dell'Organo amministrativo di propria competenza, oltre, in quest'ultimo caso, al componente indipendente, il quale dovrà essere confermato alla prima Assemblea Generale utile, ed i componenti del Comitato di Indirizzo Strategico, sempre di propria competenza ai sensi dell'art. 23.

2. La "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova", sempre in sede di costituzione, nomina direttamente il Presidente dell'Organo amministrativo in deroga all'art. 22.

3. Il primo mandato dell'Organo amministrativo, in deroga a quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto, avrà una durata di quattro anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio a partire da quello in corso alla sua nomina, con la precisazione risultante dall'atto costitutivo, che il quadriennio relativo al primo mandato dell'Organo amministrativo decorrerà dalla conferma operata dagli organi competenti nella prima adunanza utile convocata successivamente all'efficacia dell'atto costitutivo.

4. In regime di unico soggetto fondatore, ai sensi dell'art. 9, la "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova" assumerà anche le funzioni e le prerogative dell'Assemblea dei Fondatori, in parte elencate all'art. 15, ove compatibili, compresa la nomina del Presidente dell'Organo amministrativo ed escluse però le funzioni riguardanti le nomine dei componenti l'Organo amministrativo e del Componente il Comitato di Indirizzo Strategico avente il ruolo di Coordinatore previste per un regime di pluralità dei soggetti Fondatori. Le funzioni saranno esercitate, sentiti i soggetti di cui all'art. 15 comma 2, tramite decisioni che dovranno sottostare esclusivamente al requisito della forma scritta e raccolte in apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

5. In deroga agli artt. 23 e 24 dello Statuto, il ruolo di Coordinatore del Comitato di indirizzo strategico verrà svolto dal Presidente dell'Organo amministrativo finché non verrà costituita l'Assemblea dei Fondatori ad almeno 4 (quattro) componenti.

6. Per le nomine di competenza dell'Assemblea dei Fondatori, ad esclusione di quella del Presidente dell'Organo amministrativo

che, successivamente al primo mandato di cui al comma 2 del presente articolo, seguirà la disciplina ordinaria di cui all'art. 22 o del comma 4 del presente articolo, se non verificata la pluralità dei soggetti Fondatori, in parte in deroga all'art. 15, si seguirà la seguente disciplina:

a) se al momento della costituzione della Fondazione o in un momento successivo, partecipa un solo soggetto fondatore, oltre alla "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova", questi potrà nominare direttamente un componente dell'Organo amministrativo;

b) se al momento della costituzione della Fondazione o in un momento successivo, partecipano contemporaneamente due soggetti fondatori, oltre alla "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova", atteso un mese dall'ultima adesione senza che un terzo abbia manifestato l'intenzione a partecipare, entrambi, al netto dell'ipotesi sub a), potranno nominare direttamente, uno ciascuno, i due componenti dell'Organo amministrativo di competenza.

Se verificata l'ipotesi sub a), al secondo Fondatore entrante, spetterà la nomina del solo componente l'Organo amministrativo mancante;

c) se al momento della costituzione della Fondazione o in un momento successivo, partecipano contemporaneamente tre soggetti fondatori, oltre alla "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova", al netto delle ipotesi sub a) e b), si seguirà la disciplina ordinaria come prevista dall'art. 15 per i componenti dell'Organo amministrativo di competenza ed il componente del Comitato di indirizzo strategico che svolgerà la funzione di Coordinatore dello stesso ai sensi dell'art. 23.

Se verificata l'ipotesi sub a), all'Assemblea dei Fondatori, ai sensi dell'art. 15, spetterà la nomina del solo componente l'Organo amministrativo mancante e del componente del Comitato di indirizzo strategico che svolgerà la funzione di Coordinatore.

Se verificata l'ipotesi sub b), al terzo entrante spetterà unicamente la nomina diretta del componente del Comitato di indirizzo strategico che svolgerà la funzione di Coordinatore.

7. Il principio sottostante la disciplina di cui al comma precedente, si applica ad ogni scadenza di mandato al fine del rinnovo delle cariche.

8. Il Presidente, entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione, chiede, con formale comunicazione, ai Presidenti delle OGD, di esprimere le designazioni delle rispettive organizzazioni per la nomina, in deroga agli artt. 13 e 23, da parte dell'Assemblea dei Fondatori, se costituita, dei propri rappresentanti in seno al Comitato di indirizzo strategico; ottenute le designazioni, provvederà senza indugio a convocare l'assemblea dei fondatori per deliberare le nomine. In regime di unico Fondatore, la nomina verrà da questi effettuata direttamente.

9. Il Presidente, entro 30 (trenta) giorni dall'adesione alla Fondazione di un numero di Comuni maggiore del 50% (cinquanta per

cento) degli aventi titolo all'ammissione come soggetti di partecipazione o sostenitori, o comunque entro 6 (sei) mesi dalla costituzione della Fondazione, convoca le riunioni per la designazione dei componenti del Comitato di indirizzo strategico di loro competenza procedendo ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett. d). Entro gli stessi termini temporali, il Presidente, su mandato e linee di indirizzo dell'assemblea dei fondatori, individua i soggetti interlocutori per la designazione del componente in rappresentanza dei Marchi d'Area/Parco Regionale dei Colli Euganei/Altri soggetti rappresentativi del tessuto imprenditoriale turistico del territorio ai sensi dell'art. 23 del presente statuto. Ottenute le predette designazioni, provvederà senza indugio a convocare l'assemblea generale per deliberare le nomine di propria competenza e confermare la nomina del consigliere indipendente.

10. In fase di avvio, in deroga alla competenza dell'Assemblea, la nomina del Revisore dei conti sarà effettuata dalla "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova" e, in deroga all'art. 26, per il primo mandato, resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio a partire da quello in corso alla sua nomina.

F.TO ROBERTO CROSTA

F.TO NICOLA MANONI

F.TO ANDREA BUSATO (L.S.)